



COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Cig 8700120E22
Cpv 75252000-7

ALLEGATO B

Trieste, vedi data firma digitale

SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “ALLA LANTERNA” E LA SPIAGGIA LIBERA PUBBLICA ATTREZZATA “TOPOLINI” A TRIESTE – ESTATE 2021.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di soccorso, salvamento, pronto soccorso, assistenza bagnanti, sorveglianza spiaggia in tutte le giornate feriali e festive:

- dal 15 maggio al 30 settembre 2021 presso lo stabilimento “Alla Lanterna” c.d. “el pedocin”, situato nella zona di Campo Marzio, vicina al centro città, composto da due zone distinte e separate, una per donne e l'altra per uomini, dotate di servizi, docce, spogliatoi e locale infermeria;
- dal 01 giugno al 16 settembre 2021 presso la spiaggia libera pubblica attrezzata “Topolini”, costruzione risalente agli anni Trenta e comprendente una lunga area di spiaggia cementata attrezzata con spogliatoi, servizi igienici, docce e infermerie sotto il livello della strada e n. 10 terrazze semicircolari allineate lungo la riviera triestina e prospicienti il mare.

Art. 2

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo considerato la base di gara di euro 162.500,00.- (centosessantaduemilacinquecento/00) iva esclusa.

Gli oneri di sicurezza derivanti dal Duvri non soggetti a ribasso di gara ammontano a euro 218,00.- (duecentodiciotto/00) onnicomprensivi.

L'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario del presente appalto dovrà rivolgersi al Servizio Controllo Attività Portuali e Autorizzazioni Imprese dell'Autorità Portuale onde ottenere l'iscrizione nel Registro di cui all'art.68 Cod. Nav.

Art. 3

Durata del contratto, quinto d'obbligo ed eventuali divieti di assembramento.

Il contratto ha durata a decorrere dal 15.05.2021 fino al 30.09.2021.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 prorogando la durata dell'appalto.

L'erogazione del servizio è subordinata all'esistenza/permanenza, nel periodo interessato dall'appalto, di condizioni che consentano la presenza di una molteplicità di persone in spazi contenuti, avuto particolare riguardo a provvedimenti nazionali ovvero locali dettati dall'emergenza sanitaria da Covid – 19.

In caso contrario, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non avviare il servizio ovvero di interromperlo ovvero sospenderlo ovvero rimodularlo per tutto il tempo dettato dall'emergenza, senza che l'appaltatore possa esigere la corresponsione di compensi per i periodi di mancato servizio dovuti a detta causa.

Art. 4

Requisiti di partecipazione.

In sede di esame della documentazione amministrativa verrà valutato:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio delle attività oggetto del presente appalto o nel registro professionale o commerciale previsto ai sensi di legge per la tipologia di intervento prevista;
- l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare;
- l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2011 (divieto di pantouflage) o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione.

Art. 5

Modalità di esecuzione

1. Coordinamento per stabilimento "Alla Lanterna" e spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini"

Al fine di consentire all'Ente appaltante un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso della stagione balneare, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti ai servizi, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall'orario di apertura e se del caso anche in orario notturno. A tal fine, l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato e il numero telefonico di pronta reperibilità. L'incaricato suddetto è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

2. Orari servizio di salvamento per stabilimento “Alla Lanterna” e spiaggia libera pubblica attrezzata “Topolini”

Il servizio di assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dovrà essere svolto in tutti i giorni feriali, domeniche e altre festività come segue:

strutture destinatari del servizio	attivazione del servizio	cessazione del servizio	n. minimo giornaliero di assistenti bagnanti	n. minimo giornaliero di ore
stabilimento “Alla Lanterna” (15.05.2021 - 31.05.2021)	alle ore 08.00	alle ore 18.30	2	21
stabilimento “Alla Lanterna” (01.06.2021 - 15.09.2021)	alle ore 07.30	alle ore 19.30	2	24
stabilimento “Alla Lanterna” (16.09.2021 - 30.09.2021)	alle ore 08.00	alle ore 18.30	2	21
spiaggia libera pubblica attrezzata “Topolini” (01.06.2021 - 16.09.2021)	alle ore 09.00	alle ore 19.00	5	50

3. Servizio di soccorso e salvamento presso Stabilimento “Alla Lanterna” e la spiaggia libera pubblica attrezzata “Topolini”.

Il servizio di soccorso e salvamento in mare nonché di pronto soccorso devono essere garantiti dagli assistenti bagnanti in via continuativa lungo tutto l'orario di apertura dello stabilimento e del bagno pubblico nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2021.

Il servizio deve essere disimpegnato con la presenza contemporanea di almeno due assistenti bagnanti presso lo stabilimento “Alla Lanterna” e di almeno cinque assistenti bagnanti presso la spiaggia libera pubblica attrezzata “Topolini”, abilitati al salvataggio con brevetto – in corso di validità – dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.

Il Comune dovrà fornire per tutta la durata dell'appalto:

- presso lo stabilimento “Alla Lanterna” n. 1 imbarcazione (pattino di salvataggio), comprensiva di n. 2 remi e di n. 2 scalmi, secondo quanto previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste e nel pieno rispetto della normativa al riguardo;

- presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" n. 2 imbarcazioni (pattini di salvataggio), comprensivi ciascuno di n. 2 remi e di n. 2 scalmi, secondo quanto previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste e nel pieno rispetto della normativa al riguardo; n. 5 aste dotate di rulli di salvamento, imbrago e salvagente mod. bay watch;

L'appaltatore provvede alle riparazioni delle imbarcazioni che dovessero rendersi necessarie e le restituisce, a conclusione dell'appalto, nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, fatto salvo il deterioramento conseguente all'uso.

L'appaltatore fornisce tutte le bandiere di segnalazione previste dalla normativa vigente, comprendente le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto.

Gli assistenti bagnanti devono essere muniti di binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 X 50), megafono funzionante, fischietto, pinne di misura idonea all'operatore in servizio ed indossare divise uniformi e decorose, della tipologia indicata dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare cui si riferisce il servizio (maglietta di colore rosso con la scritta "salvamento" in bianco).

Gli assistenti bagnanti della spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" devono stazionare in corrispondenza delle postazioni di salvataggio istituite, che verranno comunicate dalla stazione appaltante, ovvero in mare sulle apposite imbarcazioni di servizio, dipinte di rosso e recanti la scritta "SALVAMENTO" in colore bianco.

4. Fasce orarie prive di servizio di soccorso e salvataggio presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini".

Per la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini", nelle fasce orarie in cui non sia attivo il servizio di soccorso e salvataggio dovrà essere innalzata una bandiera rossa a cura dell'appaltatore.

Risultano già esposti in più punti dei cartelli con la seguente dicitura redatta in più lingue: *"Attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvamento"*.

5. Situazioni di rischio per la balneazione presso stabilimento "Alla Lanterna" e spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini".

Sia nello stabilimento che presso la spiaggia libera attrezzata in caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, devono essere issate sugli appositi pennoni delle bandiere rosse, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio di salvamento con le modalità prescritte.

6. Servizio di primo soccorso presso stabilimento "Alla Lanterna" e spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini".

Negli appositi locali destinati ad infermeria, deve essere allestito un punto di primo soccorso. In detti locali devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni, fornite dalla ditta appaltatrice e prescritte dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste e vigente per la stagione balneare 2021:

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le seguenti dotazioni: guanti

monouso latex-free misure varie, disinfettante a base di Clorexidina 0,05%, pacchetti di garze sterili 10x10, rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm, rotolo cerotto 2,5 cm, confezione cerotti medicati, buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isoterma, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";

- tre bombole di ossigeno monouso, da 1 litro cadauna, in stato di efficienza, in corso di validità e senza riduttore di pressione o, in alternativa, tre bombole tradizionali con riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso di regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno;
- un pallone di ventilazione auto espansibile "ambu" corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- sistema di barriera per ventilazione bocca a bocca (tipo pocket mask);
- due cannule o mascherine di respirazione bocca a bocca dimensionate per adulti e bambini.

Si richiede, inoltre, alla ditta appaltatrice la dotazione di n. 1 defibrillatore per lo stabilimento "Alla Lanterna" e di n. 2 defibrillatori per la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini", muniti ciascuno di piastre sia pediatriche che per adulti, mantenuti in costante perfetta efficienza, con l'eventuale sostituzione delle piastre in caso malaugurato di utilizzo e qualora le stesse scadano durante la vigenza dell'appalto.

Il Comune metterà a disposizione il solo arredo (lettino, sedie, tavolo, armadietto) dei punti di primo soccorso.

Gli assistenti bagnanti dovranno obbligatoriamente essere in possesso di idonea abilitazione all'uso dei defibrillatori.

Il servizio di primo soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare, eseguiti nell'ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario l'utilizzo delle specifiche apparecchiature sopra indicate, è espletato dagli assistenti bagnanti, che eseguono anche alcuni semplici ed elementari interventi di pronto soccorso, come piccole medicazioni, disinfezioni e via dicendo.

In presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, il personale dovrà astenersi da qualsiasi forma di intervento materiale e allertare immediatamente il servizio di emergenza sanitaria e/o le forze dell'ordine (a mezzo del "112"). Un tanto dovrà obbligatoriamente avvenire anche in tutti i casi di intervento a mare degli assistenti bagnanti per portare soccorso a persone in situazione di pericolo, come pure in caso di incidenti di qualsiasi altro tipo con lesioni o altre situazioni di pericolo per persone, nonché in caso di decesso di persone da qualunque causa originato.

7. Sorveglianza presso stabilimento "Alla Lanterna" e spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini"

L'appaltatore, a mezzo del proprio personale, esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi, ove previsti, i divieti) prescritti dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2021 e più in generale le

norme della corretta e civile convivenza tra le persone e i bagnini adempiono agli obblighi a loro carico previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto valida per la stagione estiva 2021.

In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l'osservanza dei seguenti divieti:

- praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocumento all'igiene del luogo;
- condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi tipo (esclusi i cani guida per non vedenti);
- tuffarsi, anche in mancanza di apposita segnaletica di divieto, quando ciò possa costituire pericolo per il tuffatore o molestia o danno per gli altri bagnanti;
- mantenere elevato il volume di apparecchi radiofonici e simili;
- utilizzare le docce facendo uso di sapone e/o shampoo;

Compatibilmente con la specifica attività di vigilanza a cui è assegnato in base al presente capitolato speciale, il personale dell'appaltatore nello svolgimento delle mansioni a cui è assegnato si rapporta all'utenza suggerendo il rispetto delle norme del distanziamento sociale previste nel corrente periodo di emergenza sanitaria.

8. Apertura e chiusura presso stabilimento "Alla Lanterna" e spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini"

a) Lo stabilimento "Alla Lanterna" viene aperto e chiuso dal personale comunale o da personale degli appaltatori operanti nella struttura, in funzione degli orari di svolgimento delle specifiche competenze assegnate;

b) per la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" si rileva che le caratteristiche costruttive non consentono di interdire l'accesso al di fuori dell'orario stabilito, pertanto per "apertura" si intende il momento a decorrere dal quale deve comunque sussistere la presenza di personale dell'appaltatore, con le conseguenti responsabilità contrattuali, mentre per "chiusura" si intende il momento a decorrere dal quale tale presenza può cessare. Prima di allontanarsi definitivamente dalla struttura, il personale dell'appaltatore dovrà ispezionare accuratamente tutti i servizi igienici e gli altri ambienti soggetti a chiusura al fine di accertarsi che nessuna persona sia ancora presente al loro interno, fermo restando che le pulizie proseguono oltre l'orario di conclusione del servizio di salvamento.

9. Situazioni di emergenza presso stabilimento "Alla Lanterna" e spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini"

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale dell'appaltatore è tenuto a chiedere – a mezzo del numero telefonico di emergenza ("112") o con altro idoneo mezzo, l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

10. Pulizie dei vani assegnati presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini"

La ditta affidataria provvede in proprio alla pulizia dei vani che riceve in consegna dalla stazione appaltante, incluse le infermerie.

11. Adempimenti di fine stagione presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini".

Alla conclusione della stagione presso i "Topolini", l'appaltatore dovrà riconsegnare all'Amministrazione appaltante le attrezzature del Comune utilizzate nell'appalto affinché vengano conservate nel periodo invernale. A tale fine avvierà le necessarie operazioni a partire dal 17.09.2021.

Delle operazioni di riconsegna delle attrezzature dovrà essere redatto tra le parti apposito verbale, attestante lo stato di conservazione e la consistenza delle attrezzature, le quali dovranno essere ricondotte, a cura dell'appaltatore, nei magazzini comunali indicati dall'Amministrazione appaltante ovunque essi si trovino purché nel territorio comunale.

Analogamente, l'appaltatore libererà tutti gli spazi, vani e depositi occupati con i propri materiali ed attrezzature.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non provveda alla riconsegna e all'asporto sopraindicati entro il 15.10.2021, tali operazioni saranno svolte dal Comune con addebito della relativa spesa, che sarà trattenuta sulle fatture a saldo.

Art. 6 Garanzia Provvisoria

A garanzia della serietà delle offerte, la stazione appaltante richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice degli Appalti, pari all'1 % dell'importo a base di gara.

Art. 7 Garanzia definitiva.

Viene richiesta una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a tutela dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento danni, nonché del rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante il servizio per fatti imputabili all'aggiudicatario per inadempimento di varia natura o cattiva condotta dell'esecuzione.

La garanzia definitiva viene costituita con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Detto importo viene restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi di cui al precedente comma risultano regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Il mancato reintegro o la mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro il termine di cui al comma precedente, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Art. 8

Domicilio

L'appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste presso la propria sede legale, ovvero la dipendenza indicata in sede di offerta, oppure, all'indirizzo che si riserva di dichiarare in caso di aggiudicazione. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di cinque giorni, mediante PEC.

Art. 9

Elenco del personale

Entro il 12 maggio 2021 per lo stabilimento "Alla Lanterna" ed entro il 27 maggio 2021 per la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" l'appaltatore dovrà produrre l'elenco completo degli assistenti bagnanti che intende preporre al servizio, unitamente a copia autentica delle rispettive abilitazioni al salvamento, rilasciate dalla competente autorità nazionale.

Prima dell'inizio del lavoro dovrà essere presentata al Comune copia degli UNILAV attestanti l'avvenuta assunzione dei lavoratori dipendenti da occupare nell'appalto. Di ogni variazione dell'elenco del personale indicato dovrà essere data comunicazione al Comune almeno entro il giorno antecedente l'effettivo inserimento nell'appalto.

Qualora l'appaltatore, entro le date suddette, non disponga del numero richiesto di assistenti bagnanti pregiudicando in tal modo l'attivazione dello stabilimento e del bagno pubblico ai fini della balneazione, sarà soggetto ad una penale di euro 500,00 (cinquecento/00), per ciascuna struttura priva degli assistenti necessari, per i primi 3 (tre) giorni di ritardo nell'assolvimento di tale adempimento. Trascorsi inutilmente questi ultimi, il contratto verrà dichiarato risolto di diritto. L'importo dovuto a titolo di penale sarà trattenuto sulla garanzia definitiva; è fatta salva l'azione per la rifusione di ogni ulteriore danno.

Il personale sarà tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento irreprensibile ed improntato alla massima correttezza in mancanza del quale la Stazione Appaltante in qualsiasi momento potrà chiederne la sostituzione, indicandone i motivi precisi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di procedere alla sostituzione del personale contestato con personale idoneo al servizio, in possesso, nel caso si tratti di assistenti bagnanti di regolare brevetto di salvamento.

A semplice richiesta del Comune l'appaltatore in qualsiasi momento dovrà esibire, i modelli Uniemens, delle ricevute di pagamento di contributi, premi assicurativi e imposte versate relativamente al personale impiegato nel servizio.

Art. 10
Osservanza delle condizioni normative e contributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice a seguito di regolare contratto di lavoro o, per le società cooperative, socio – lavoratore ammesso al lavoro con rapporto di tipo subordinato, sollevando così il Comune da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni.

L'appaltatore deve riconoscere al personale assunto alle proprie dipendenze, inclusi i soci – qualora dovesse trattarsi di impresa cooperativa – retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicando agli stessi i trattamenti normo-economici previsti dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, fermo restando che la stazione appaltante verificherà in sede di aggiudicazione la compatibilità del Contratto di riferimento indicato con la natura delle prestazioni da svolgere.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi e fiscali. In mancanza di tale documentazione il contratto verrà risolto per colpa dell'appaltatore e sarà altresì applicata una penale nella misura massima stabilita dal contratto.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto, l'appaltatore deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti e per quanto riguarda l'Inail anche la relativa voce di tariffa del rischio assicurato.

In caso di violazione degli obblighi previdenziali ed assicurativi viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

L'affidatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a non utilizzare nell'esecuzione dello stesso manodopera già dipendente del Comune di Trieste con contratto cessato da meno di un triennio e che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente.

Art. 11
**Divieto di cessione del contratto, contratti di cooperazione
e condizioni per il subappalto.**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016, comma 1.

I contratti continuativi di cooperazione previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 sono formule contrattuali mediante le quali è possibile eseguire per mezzo di terzi delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico, senza ricorrere al subappalto, e quindi senza sottostare ai limiti previsti per quest'ultimo. Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti vanno depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Qualora invece, ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice degli appalti, l'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario non preveda l'esistenza degli istituti di cui sopra e si intenda dare corso all'intenzione espressa in sede di gara di subappaltare parte del servizio, l'affidatario è tenuto a inviare a fornire all'Amministrazione committente le documentazioni previste per la normativa in relazione all'entità della prestazione prevista a carico del subappaltatore, assieme al contratto di subappalto stipulato con lo stesso.

Ricevuto quanto sopra, l'Amministrazione valuta la documentazione ricevuta e concede il subappalto con provvedimento amministrativo. E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di cedere ad altri, siano essi imprese o lavoratori autonomi, l'esecuzione, anche parziale, dei lavori affidati con presente contratto.

Art. 12
Norme di sicurezza

L'Amministrazione comunale, quale committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto richiedendo all'appaltatore:

- l'organizzazione della sicurezza;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto;
- disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori;
- elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell'appalto;
- elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale;
- descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- documentazione comprovante l'avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto. Committente e appaltatore coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che possono operare nell'area di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Al committente non si estendono i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore che verranno individuati e verbalizzati preliminarmente all'atto dell'affidamento dell'appalto.

Inoltre nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI".

L'appaltatore è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del presente articolo al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodicamente e senza preavviso ispezioni per verificare che gli interventi vengano correttamente eseguiti, in conformità ai patti contrattuali, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, per accertare lo stato di sicurezza e ordinare tutte le lavorazioni che riterrà necessarie, purché rientranti nell'ambito del presente contratto.

L'Impresa accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte degli organi del Comune, e di adottare tutte le misure che saranno impartite.

Qualsiasi mancanza rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, sarà accertata dagli Uffici Comunali competenti e comunicata per iscritto, con la contestazione degli addebiti, mediante apposita raccomandata a.r./pec, all'Impresa.

L'Impresa potrà produrre le sue deduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata/pec; trascorso inutilmente tale termine, s'intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 14 del presente capitolato d'Appalto.

Art. 13

Responsabilità dell'appaltatore ed assicurazione contro i danni.

L'appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in ordine al servizio prestato possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.

A garanzia di ciò l'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose relativo all'oggetto del presente capitolato.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

persone	Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a persona
cose	Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

Art. 14

Verifiche, penalità, esecuzioni d'ufficio, mancata erogazione del servizio.

E' facoltà del Comune procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

Le irregolarità e le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate allo stesso per iscritto via pec, accordando un termine non inferiore a tre giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Fatta salva l'applicazione di penalità già specificatamente indicate dal presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penali, sarà prestata particolare attenzione all'eventualità in cui vengano comminate misure sanzionatorie da parte della Capitaneria di Porto per inosservanze imputabili alla ditta appaltatrice.

L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo mensile.

In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi previa formale diffida a provvedere nel termine di 48 (quarantotto) ore inviata mediante pec. L'eventuale spesa è addebitata all'appaltatore ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 15

Sanzioni comminate da altre autorità

L'appaltatore è obbligato in solido con il Comune in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate dalla Capitaneria di Porto all'Ente appaltante, che ha avuto in concessione lo stabilimento "Alla Lanterna" da parte dell'Autorità Portuale di Trieste e gestisce l'area demaniale statale corrispondente alla spiaggia pubblica libera attrezzata "Topolini" per finalità di pubblico interesse, come previsto dall'art.54 comma 1 della legge regionale n. 10/2017.

che ha avuto in concessione lo stabilimento da parte dell'Autorità Portuale di Trieste e gestisce l'area demaniale statale corrispondente alla spiaggia libera pubblica attrezzata a seguito di trasferimento della relativa competenza da parte della Regione Autonoma FVG.

Detta responsabilità consegue da inadempimenti, omissioni o carenze nell'espletamento dell'appalto da parte dell'appaltatore configurantisi in violazione delle prescrizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2021 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di balneazione o di uso delle aree demaniali marittime. Analogamente avviene

per eventuali sanzioni irrogate dall'autorità sanitaria o da altre autorità competenti.

Le sanzioni di cui sopra sono poste espressamente ed esplicitamente a carico dell'appaltatore; ferma, da parte di quest'ultimo, la facoltà di presentare ricorso nei termini prescritti avverso i provvedimenti sanzionatori. In caso di mancata effettuazione dei pagamenti dovuti e di conseguente subentro del Comune negli stessi, l'importo degli stessi e ogni altro onere accessorio di cui debba farsi carico il Comune – nonché gli eventuali maggiori danni subiti dallo stesso – saranno trattenuti in sede di liquidazione mensile del corrispettivo, ovvero detratti dal deposito definitivo costituito dall'appaltatore.

L'irrogazione di una delle sanzioni suddette comporta sempre l'applicazione da parte del Comune a carico dell'appaltatore della penalità di euro 300,00 di cui al precedente articolo 13.

Art. 16

Fatturazione e tracciabilità.

Il prezzo, viene liquidato a conclusione del servizio prestato per ciascun mese presso ciascuna struttura, fatta salva la fattura relativa al mese di settembre per le prestazioni presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini", che può essere emessa a partire dal 17.09.2021 purché le attrezzature e i materiali siano stati riconsegnati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Capitolato speciale e sia stato redatto il relativo verbale.

Le competenze spettanti vengono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore di copia delle buste paga dei lavoratori, sottoscritte dagli stessi e accompagnate dagli estremi del pagamento avvenuto a favore di ciascuno di essi.

E' esclusa la revisione del prezzo.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, per i lavori del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'appaltatore; in tale caso la liquidazione avviene soltanto dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito l'appaltatore, con le modalità previste dal precedente articolo 14.

La liquidazione verrà parimenti sospesa ove risultino accertate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro delle inadempienze da parte dell'appaltatore nei confronti del personale inserito nel servizio.

Al fine di una regolare liquidazione, ogni fattura dovrà riportare tutti i dati richiesti nella nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, riscontrate regolari e conformi al servizio, in presenza di un Durc in corso di validità.

L'aggiudicatario si assume, inoltre, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 17

Deposito di materiali, lucchetti e serrature.

L'Amministrazione comunale pone a disposizione dell'appaltatore presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" uno o più vani per la custodia delle attrezzature (es. salvagenti) impiegate dal personale.

I lucchetti e le serrature necessarie alla chiusura dei vani assegnati alla ditta appaltatrice presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" dovranno essere fornite dallo stesso aggiudicatario.

Al termine delle prestazioni previste in appalto presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" la ditta è tenuta tassativamente a prelevare tutte le attrezzature depositate negli spazi resi disponibili dall'appaltatore. L'Amministrazione non ritiene concluse le prestazioni previste dall'appalto in assenza di detto asporto e pertanto non procede alla liquidazione delle prestazioni a saldo.

Art. 18

Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi precedentemente indicati, il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto d'appalto, in qualsiasi momento:

- per l'accertata inosservanza, anche una sola volta, degli obblighi dell'appaltatore in materia di servizio di soccorso, salvataggio e assistenza bagnanti, da cui sia derivata grave carenza nell'espletamento del servizio stesso;
- nel caso in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia determinato l'emanazione da parte dell'autorità marittima o di quella sanitaria un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento/bagno pubblico;
- dopo l'applicazione, a carico dell'appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 14 in misura inferiore al massimo previsto;
- dopo l'applicazione a carico dell'appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 14 nella misura massima prevista;
- per ripetuta recidività nell'osservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore, a condizione che a carico di quest'ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui all'articolo 14;
- nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;
- in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dalla Capitaneria di Porto, dall'autorità sanitaria o da altra autorità competente;
- dopo due provvedimenti sanzionatori della Capitaneria di Porto, dell'autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l'appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate);

- per “DURC” non regolare;
- per ritardata; o mancata corresponsione anche di una sola parte delle retribuzioni spettanti ai lavoratori;
- ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente atto viene risolto di diritto, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore ha l'obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data.

E' fatta sempre salva, in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

Art. 19 Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dal concorrente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui è tenuto il Comune di Trieste.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, dott. Luigi Leonardi, per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione.

Indirizzo istituzionale del Titolare del trattamento: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Michele Gorga (email: dpo.privacy@comune.trieste.it), nominato per il Comune di Trieste per tutta la durata del contratto stipulato con l'UTI cui il Comune di Trieste aderisce, con atto di designazione dd. 28.08.2018 del Titolare Generale del Trattamento dei Dati Personali, prot. corr. n. B – 13/5-2/7-2018 (5917/2018), PG 162192/2018.

I dati personali forniti sono necessari per l'esecuzione di una funzione connessa all'esercizio di pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative anche relative al servizio da appaltare offerto al pubblico, che si sostanzia nella migliore fruizione delle strutture della storiche spiagge di Trieste nel periodo estivo.

Qualora vi sia l'intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle sopra indicate, prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi

dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per i successivi dieci anni rispetto all'anno di trattamento.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento o l'acquisizione di dati a e da altri enti pubblici o altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano forniti non sarà possibile dar corso al trattamento per le finalità richieste.

In ogni momento il concorrente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda, nonché di opporsi al loro trattamento anche per finalità di marketing diretto;
- b) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare o dal Responsabile del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro Titolare di trattamento senza impedimenti;
- c) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il concorrente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, passo Costanzi I – cap 34132 Trieste. PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it

E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività, per i fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

I dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed all'instaurazione del rapporto contrattuale.

Art. 20

Foro competente.

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, non risolubile in via amministrativa, sarà devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le parti riconoscono la competenza del Foro di Trieste.

Art. 21

Spese, imposte e tasse.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto stanno - I.V.A. esclusa - a carico dell'aggiudicatario.

Rimangono a carico dell'Amministrazione gli oneri riguardanti la concessione demaniale marittima.

Art. 22
Rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.

PATTO DI INTEGRITA'

tra il Comune di Trieste e il partecipante alla procedura di affidamento del servizio di soccorso, salvamento, pronto soccorso, assistenza bagnanti, sorveglianza spiaggia presso lo stabilimento balneare denominato "Alla Lanterna" e presso la spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini" a Trieste dal 15 maggio al 30 settembre 2021.

Cig 8700120E22

Cpv 75252000-7

Questo patto d'integrità, approvato con Deliberazione Giuntale n. 554 dd. 23 novembre 2015, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di tale documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Questo Patto d'integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune di Trieste e dei partecipanti alla procedura di gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Trieste, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso Patto, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Il Comune di Trieste si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel bando.

La sottoscritta Impresa offerente si impegna:

- a segnalare al Comune di Trieste qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

La sottoscritta Impresa offerente dichiara:

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura in oggetto per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa concorrente che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell'Amministrazione.

La sottoscritta Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Trieste, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatoLe a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La sottoscritta impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio.

La sottoscritta Impresa espressamente dichiara, altresì, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sicché prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla gara (a norma dell'art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012 e dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016) o risoluzione del contratto;
- escussione della eventuale cauzione provvisoria o definitiva;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Trieste nella misura dei 4/5 del 10 % del valore del contratto, impreviudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Gli obblighi e facoltà previsti nel presente Patto di integrità sono riprodotti nei contratti d'appalto. Le clausole del presente Patto, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Comune di Trieste ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per il Comune di Trieste:

Per l'appaltatore:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
(dott. Luigi Leonardi)

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D. L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del Procedimento

Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare dott. Luigi Leonardi

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile di P.O. Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare dott.ssa Cristina Sirugo

(0406754329 - 3482420628) passo Costanzi I - 3° piano

mail cristina.sirugo@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica

Istruttore amm.vo sig.ra Graziella Ermanis (040 6754045) passo Costanzi I - 3° piano -

e-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 09/04/2021 17:33:18

IMPRONTA: 13B96C0F5E711F7756E49748E4487E17D42BB14A4FAD62CBFE1A51B2E87B8E0F
D42BB14A4FAD62CBFE1A51B2E87B8E0FF2E4F043DCF72E5945EC309BE758F750
F2E4F043DCF72E5945EC309BE758F75058279B779A7840A719C27FA8BBF67F3D
58279B779A7840A719C27FA8BBF67F3D9ED4BFDE073332EE0F32F411BED8A826